



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte
Provincia di Padova



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2025

Il giorno 1° (primo) dicembre 2025 alle ore 11.00 presso la sede del Comune di Cittadella ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di Parte Pubblica nelle persone:

Il Segretario Generale – dr.ssa Di Como Roberta

Il Dirigente 2° settore – dottor Mosele Nicola

Il Dirigente 3° settore – ing. Nichele Emanuele

e le Rappresentanze sindacali di seguito indicate:

Rappresentanza Sindacale Territoriale

FP CGIL – Galletto Maurizio

FP CISL – Piovan Alessandro

UIL FP – Berlato Renza

UIL FP – Scarpelli Francesco

CISAL - _____

RSU aziendali

Buso Fabrizio

Cappellaro Bellinda

Poppi Alessia

Reginato Samuela

Toniolo Elena

PREMESSO che:

- le parti Sindacali sono state invitate agli incontri della delegazione trattante avvenuti presso il comune di Cittadella in data 28 maggio 2025, 3 settembre 2025, 19 settembre 2025 e 26 settembre 2025 per definire la preintesa del contratto decentrato integrativo anno 2025, come regolarmente previsto dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- al termine della riunione del 26 settembre 2025 le parti hanno sottoscritto la preintesa del Contratto collettivo decentrato integrativo 2025 per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente del Comune di Cittadella per la parte economica 2025;
- il Collegio dei Revisori dei Conti in data 12 novembre 2025, verbale n. 10, ha rilasciato il proprio parere di competenza in ordine alla sottoscrizione del presente atto;
- la Giunta comunale con delibera adottata in data 19 novembre 2025, n. 404, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato integrativo – parte economica – anno 2025

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the signatories of the document.

ART. 1: QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

1. Il presente contratto decentrato integrativo si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nel Contratto collettivo decentrato integrativo di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari. Il contesto normativo è il seguente:
 - Decreto Legislativo. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 - comma 2-, 5, 7 - comma 5-, 40 - commi 1, 3-bis e 3-quinquies-, 45 - commi 3 e 4-;
 - Decreto Legislativo 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
 - Decreto Legislativo 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del Decreto Legislativo n. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'art. 6;
 - Decreto Legge 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in particolare art. 9 commi 1, 2 bis, 17 e 21;
 - Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 94, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58;
 - deliberazioni n. 7/2017 e n. 24/2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;
 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 600 del 1° dicembre e successive modifiche;
 - Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente - comparto Regioni/Autonomie Locali - sottoscritti in data 31 marzo 1999, 1° aprile 1999, 14 settembre 2000, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006, 11 aprile 2008, 31 luglio 2009 e 21 maggio 2018;
 - Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente – comparto Funzioni locali – sottoscritto in data 16 novembre 2022;
2. Le parti si danno reciproco atto che alla luce del C.C.N.L. 16 novembre 2022, in data 15 dicembre 2023 è stato sottoscritto il C.C.D.I. - parte normativa – annualità 2023-2024-2025, che disciplina puntualmente le indennità che il contratto nazionale demanda alla contrattazione decentrata per la loro definizione.

ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione Comunale di Cittadella con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato – di durata minima superiore a sei mesi – pieno o parziale.
2. Per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato le risorse per il pagamento di eventuali compensi accessori devono essere previste nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto che ha dato luogo ai relativi rapporti.
3. Il presente contratto riguarda l'anno 2025 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo che detti norme incompatibili con il presente Contratto decentrato integrativo.

 3













ART. 3: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Le parti prendono atto che:

1. "... le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate ..." (articolo 40, comma 3 del Decreto Legislativo 165/01);
2. Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di Contratto collettivo decentrato integrativo vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
3. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

ART. 4: DISCIPLINA GENERALE

1. Per quanto non previsto dal presente accordo ed in quanto compatibili con i soli contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, si rimanda al C.C.D.I. - normativo - annualità 2023-2024-2025.
2. Viste le delibere di Giunta comunale 28 luglio 2025, n. 260, "Direttive alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata anno 2025" e 24 settembre 2025, n. 336, "Approvazione progetto del personale dipendente - Anno 2025".

ART. 5: INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. Si rimanda al regolamento approvato con delibera di Giunta comunale 24 maggio 2023, n. 143, per la normazione dell'istituto degli incarichi di Elevata qualificazione.
2. Per l'ammontare del fondo per gli incarichi di Elevata qualificazione:
 - si conferma, ai sensi dell'articolo 67, comma 1° del C.C.N.L. 21 maggio 2018, l'importo di € 86.571,27=;
 - si integra dell'importo di € 21.580,00=, così come determinato in sede di incontro sindacale in data 13 marzo 2024 e recepito dalle deliberazioni di Giunta comunale 10 aprile 2024, n. 122, e 28 luglio 2025, n. 260;
 - si integra dell'importo di € 678,10= (importo al netto di relativi oneri riflessi), in applicazione di quanto disposto dall'art. 79, comma 3 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e della delibera di Giunta comunale 28 luglio 2025, n. 260.
3. Si precisa, con riguardo ad eventuali risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle risorse stanziare per gli incarichi di Elevata qualificazione nell'anno 2025, che gli stessi vanno in economia dell'Ente.

ART. 6: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

1. Le parti, così come determinato in sede di incontro sindacale del 3 settembre 2025, concordano che le progressioni economiche orizzontali realizzabili nel corso del 2025 sono finanziate dalle risorse economiche della parte stabile del fondo, destinando una somma pari ad € 17.700,00=, prevedendo il seguente numero di passaggi:

- area degli operatori:	max 1 progressioni
- area degli operatori esperti:	max 5 progressioni
- area degli istruttori:	max 10 progressioni
- area dei funzionari:	max 4 progressioni

2. Per quanto attiene agli anni successivi al 2025, le parti concordano di destinare alle progressioni economiche orizzontali le economie derivanti, a consuntivo, dalla cessazione di dipendenti nell'anno precedente.
3. Le parti si impegnano di continuare nei prossimi anni il percorso delle progressioni economiche all'interno delle categorie / aree, in base alla disponibilità del fondo.

ART. 7: FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 79 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 16 NOVEMBRE 2022

1. Le risorse "decentrate" destinate per l'anno 2025 all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - determinate con i criteri previsti dagli articoli 79 e 80 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 16 novembre 2022 - sono state definite, sia nella parte di finanziamento che di destinazione, negli allegati alla presente ipotesi di C.C.D.I. - anno 2025.
2. Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità (progressioni orizzontali ed indennità di comparto).
3. La ripartizione della disponibilità dei fondi di cui al presente articolo è esposta nell'allegato sub b del presente accordo. Con il presente accordo si conviene di liquidare i compensi normati con il C.C.D.I. - normativo - annualità 2023-2024-2025, che sono finanziati come meglio esposto nell'allegato prospetto di destinazione delle risorse ivi allegato.
4. Le eventuali economie non vincolate derivanti dalla mancata erogazione delle somme stanziare per la parte stabile verranno redistribuite nell'ambito della produttività collettiva ed individuale secondo il sistema di valutazione vigente, mentre le eventuali economie derivanti dalla parte variabile del fondo costituiscono economia di bilancio a favore dell'Ente.
5. Deve essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa contestazione all'interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità.

ART. 8: INCENTIVI DERIVANTI DA NORME LEGISLATIVE

1. Incentivo ex D.Lgs. 163/2006

Le parti prendono atto che, nella composizione del fondo, non sono state stimate somme puntuali da destinare alla finalità di cui all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: ciò perché le stesse sono stimabili solo a consuntivo sulla base delle risultanze della gestione annuale e sono neutre con riferimento ai limiti del fondo. Le somme degli incentivi connessi ai servizi legati all'ingegneria ed all'architettura sono direttamente accantonati all'interno dei quadri economici delle opere pubbliche e liquidati secondo quanto previsto nel precedente Regolamento comunale. Infine, dette somme sono neutre ai fini dell'impatto sul limite del fondo del personale dipendente.

2. Incentivo ex D.Lgs. 50/2016

Si stabilisce di riconoscere ai dipendenti aventi diritto la liquidazione degli incentivi spettanti per le Funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2°, del D.Lgs. 50/2016 (secondo quanto stabilito dal vigente regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale 31 luglio 2017, n. 126), dando atto che tali compensi secondo quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2016, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall'art. 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e quindi esclusi dalla spesa di personale e dalla spesa per il trattamento accessorio dello stesso.

3. Incentivo ex D.Lgs. 36/2023

Si stabilisce di riconoscere ai dipendenti aventi diritto la liquidazione degli incentivi spettanti per le Funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 3°, del D.Lgs. 36/2023, dando atto che tali compensi



devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall'art. 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e quindi esclusi dalla spesa di personale e dalla spesa per il trattamento accessorio dello stesso.

4. Compensi ISTAT

Compensi connessi a prestazioni per censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni previsti dall'art. 1, commi 227-237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 2015. Dette somme sono neutre ai fini dell'impatto sul limite del fondo del personale dipendente.

5. Incentivi IMU

Si stabilisce di riconoscere ai dipendenti aventi diritto la liquidazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, spettanti per l'attività di accertamento in ambito IMU, come da Regolamento Comunale approvato con deliberazione n. 76/2024.

6. Altro

Compensi connessi a prestazioni previste da legge (ad esempio: incentivo ANPR). Dette somme sono neutre ai fini dell'impatto sul limite del fondo del personale dipendente.

ART. 9: SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE

1. Si conferma quanto stabilito nel Contratto collettivo decentrato integrativo - normativo – annualità 2023-2024-2025.

ART. 10: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

1. Incrementi di somme previste ai sensi dell'art. 79, co. 2°, lett. b) del C.C.N.L. 16 novembre 2022:
Si rinvia a quanto disposto nella delibera di Giunta comunale 28 luglio 2025, n. 260, esecutiva, nonché della delibera di Giunta comunale 24 settembre 2025, n. 336, dove viene stabilito di destinare € 21.774,84.= per il raggiungimento dei seguenti obiettivi che risultano essere strategici ai fini del perseguimento degli standard di efficienza dell'Ente:
 - 1° settore: "Il Comune incontra il Consiglio comunale dei ragazzi" e "Servizio cerimoniale" - € 2.014,84.;
 - 2° settore: "Potenziamento attività ufficio Tributi" - Risorse variabili extra fondo - € 17.420,00.;
 - 3° settore: "Manifestazione temporanea denominata "Il sabato della fiera" - € 2.000,00.;
 - 3° settore: "Progetto obiettivo servizi territoriali – servizi cimiteriali – anno 2025" - € 7.000,00.;
 - Ufficio Polizia Locale: "Educare al rispetto della legalità e regole di convivenza civile" - € 10.760,00.;
2. Incrementi di somme previste dall'art. 79, comma 3° del del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e della delibera di Giunta comunale 28 luglio 2025, n. 260, per un importo pari ad € 3.323,33.= (importo al netto degli oneri riflessi).
3. Con la produttività collettiva ed individuale viene retribuita la qualità del servizio prestato dai dipendenti, secondo la metodologia di valutazione di cui al precedente articolo, nonché di quanto disposto dagli articoli 79 e 80 del C.C.N.L. 16 novembre 2022. Ai sensi dell'art. 34, comma 4°, lettera c) del C.C.D.I. normativo – annualità 2023-2024-2025 – si destina la cifra di € 3.000,00.= da destinare alla differenziazione del premio individuale, di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 16 novembre 2022.
4. Si conferma che le eventuali economie derivanti da assenza per congedo straordinario per assistenza persona disabile saranno ridistribuite tra gli altri dipendenti a titolo di produttività collettiva ed individuale.
5. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

6. Nell'attività di valutazione, è sempre assicurato il contraddittorio del dipendente valutato, il quale verrà sentito oralmente e potrà altresì, presentare memorie scritte al Nucleo di valutazione, entro 5 giorni dalla data di consegna della relativa scheda di valutazione.

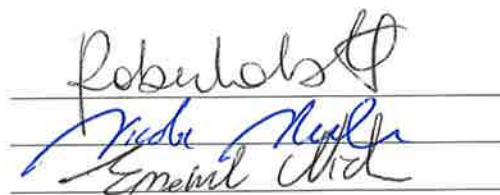
Il giorno 1° (primo) novembre 2025 alle ore 2025:

La Delegazione di Parte Pubblica nelle persone:

Il Segretario Generale – dr.ssa Di Como Roberta

Il Dirigente 2° settore – dottor Mosele Nicola

Il Dirigente 3° settore – ing. Nichele Emanuele



e le Rappresentanze sindacali di seguito indicate:

Rappresentanza Sindacale Territoriale

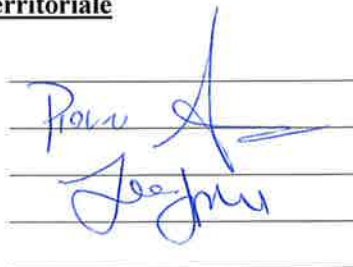
FP CGIL – Galletto Maurizio

FP CISL – Piovani Alessandro

UIL FP – Berlato Renza

UIL FP – Scarpelli Francesco

CISAL - _____



RSU aziendali

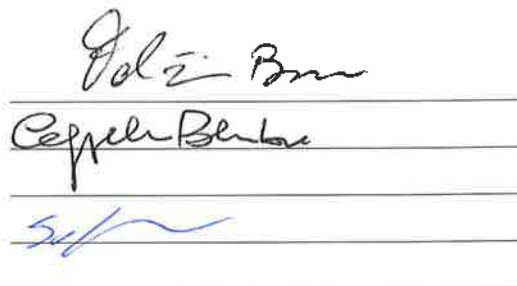
Buso Fabrizio

Cappellaro Bellinda

Poppi Alessia

Reginato Samuela

Toniolo Elena



COMUNE DI CITTADELLA		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2026 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 79, commi 1 e 1-bis del CCNL 2019-2021		
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A	a) risorse di cui all'articolo 67, comma 1 e 2, lettera a), b), c), d), e), f), g) de CCNL 21 maggio 2018:	
	Comma 1: A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	€ 369.047,81
	Decurtazione importo destinato dall'anno 2024 alla retribuzione di posizione e di risultato delle alte professionalità al netto del finanziamento previsto dall'articolo 32, co. 7 C.C.N.L. 2004	-€ 21.580,00
	Comma 2, lettera a): di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 7.571,20
	Comma 2, lettera b): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 5.619,77
	Comma 2, lettera c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 7.869,03
	Comma 2, lettera d): di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0,00
	Comma 2, lettera e): degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0,00
	Comma 2, lettera f): dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
	Comma 2, lettera g): degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corrispondenza dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ 0,00
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA B	un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5	€ 7.098,00
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA C	risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	€ 0,00
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA D	di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 6.009,90

ARTICOLO 79, COMMA I-BIS	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluiscano anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3	€ 16.051,32
TOTALE RISORSE STABILI		397.687,03

COMUNE DI CITTADELLA					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2025 RISORSE VARIABILI					
Disposizione		Descrizione			Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 79, commi 2-5 del CCNL 2019-2021					
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA A	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018:				
	Comma 3, lettera a): delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;				€ 0,00
	Comma 3, lettera b): della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA				€ 0,00
	Comma 3, lettera c): delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				€ 100.463,00
	Comma 3, lettera d): degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 0,00
	Comma 3, lettera f): delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 1/4/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				€ 0,00
	Comma 3, lettera g): delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ 0,00
	Comma 3, lettera j): di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ 0,00
	Comma 3, lettera k): delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ 0,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA B	b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	MS 1997	€ 1.814.570,28	1,20%	€ 21.774,84
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA C	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL.;				€ 0,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA D	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate o consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999;				€ 0,00
ARTICOLO 79, COMMA 3	3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.. (DGC 387/2023 - importo al netto degli oneri riflessi)				€ 3.323,33

ARTICOLO 79, COMMA 3	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. - Anno 2022	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		125.561,17
TOTALE GENERALE		€ 523.248,20
DECURATAZIONE		-€ 14.383,74
TOTALE FONDO DA DISTRIBUIRE		508.864,46
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016		

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016	€ 465.413,88	LIMITE FONDO 2016 (€ 470.146,02-4.732,147)
	€ 5.465,33	ART. 33, COMMA 2° DL 94/2019
	€ 470.879,21	LIMITE MAX FONDO 2016
	€ 523.248,20	IMPORTO FONDO 2025
	-€ 108.151,27	FONDO A.P. - P.O.
	€ 103.786,33	DISPOSIZIONI DI LEGGE
	€ 42.350,19	ART. 79, COMMA E 6
	€ -	ECONOMIE ANNI PRECEDENTI
	€ 485.262,95	TOTALE FONDO 2025 SOGGETTO A LIMITE
	-€ 14.383,74	DECURATAZIONE

SCHEDA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

DESCRIZIONE	NOTE	2026
Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022		
a) Risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi	Di cui destinati alla progr. Econ. saldo incr. Econ. Cessati/assunti anno precedente	€ 151.266,71
b) quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004		€ 40.000,00
c) incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001		€ -
d) l'indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995		€ -
TOTALE DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA - Art. 80, co. 1 C.C.N.L. 2021		€ 191.266,71
Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 80, comma 2, CCNL 16/11/2022		
a) premi correlati alla performance organizzativa: quota del 60% delle risorse variabili		€ 66.544,75
b) premi correlati alla performance individuale: quota del 40% delle risorse variabili	Di cui: - maggiorazione premio individuale € 3.000,00.-; - progetti specifici € 21.774,84. =	€ 68.138,00
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis:		
c.1) indennità di rischio	€ 5.390,00	€ 6.090,00
c.2) indennità di disagio	€ 200,00	
c.3) indennità maneggio valori	€ 500,00	
d) indennità:		
d.1) di turno	€ 28.000,00	€ 46.500,00
d.2) di reperibilità	€ 18.500,00	
d.3) compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000	€ -	
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 quinquies		€ 7.450,00
f) indennità:		
f.1) di funzione di cui all'art. 97	€ -	€ 4.712,00
f.2) di servizio esterno di cui all'art. 100	€ 4.712,00	
g) compensi previsti da disposizione di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere c):		
g.1) incentivo progettazione	€ 13.043,00	€ 100.463,00
g.2) funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023)	€ 60.000,00	
g.3) compensi di cui all'art. 70-ter. ISTAT	€ 10.000,00	
g.4) incentivi riscossione IMU	€ 17.420,00	
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000	€ -	€ -
i) differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili		€ -
k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2		€ -
l) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili		€ 17.700,00
TOTALE DESTINAZIONE RISORSE DISPONIBILI - Art. 68, co. 2 C.C.N.L. 2018		€ 317.597,75
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE		€ 508.864,46
Somma da recuperare: € 41.655,27. =		
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE AL NETTO DEL RECUPERO - DA EROGARE		€ 508.864,46

Verifica rispetto Art. 80, co. 3 C.C.N.L. 2022:

a) Limite destinazione risorse:

Totale risorse art. 79, comma 2 C.C.N.L. 2021: escluse lettere c), d)	€ 21.774,84
Totale risorse art. 80, comma 2, esclusa lettera g) C.C.N.L. 2021	€ 199.434,75
Destinazione risorse rispetta il limite posto dall'art. 80, co. 3 del C.C.N.L. 2021	SI

b) limite destinazione risorse performance individuale:

30% Totale risorse art. 80, comma 3 C.C.N.L. 2021	€ 6.532,45
Performance individuale	€ 68.138,00
Destinazione risorse rispetta il limite posto dall'art. 80, co. 3 del C.C.N.L. 2021	SI

IMPEGNO DI SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2025

Intervento	Importo	Note
Vari	191.265,71	Impegnati nei vari interventi del personale con il Bilancio di previsione 2025
1010110008 / 1	16.000,00	Reperibilità magazzino
1010110008 / 1	2.500,00	Reperibilità informatica
1010110008 / 1	17.700,00	Per progressioni economiche
1010110008 / 1	134.682,75	Liquidabili nell'anno 2025
1010110008 / 1	7.450,00	Compensi per specifiche responsabilità
1010110008 / 1	6.090,00	Indennità condizioni di lavoro
1010301004 / 1	4.712,00	Per indennità servizio esterno
1010301004 / 1	26.000,00	Per indennità di turno
Vari	100.463,00	Liquidabili nell'anno 2025
Totale	508.864,46	

IMPEGNO DI SPESA FONDO STRAORDINARIO - ANNO 2025

Intervento	Importo	Note
Vari	50.497,09	Delamina 31 marzo 2025, n. 267

IMPEGNO DI SPESA INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA' - ANNO 2025

1010102001 / 3	13.000,00	€ 13.000,00	
1010107001 / 1	13.000,00	€ 13.000,00	
1010106001 / 2	13.000,00	€ 13.000,00	
1010106001 / 1	13.000,00	€ 13.000,00	
1010301001 / 1	14.500,00	€ 14.500,00	
1010103001 / 2	13.000,00	€ 13.000,00	
1010105001 / 1	13.000,00	€ 13.000,00	
1010110008 / 1	16.329,37	€ 16.329,37	Liquidabili nell'anno 2025
Totale	108.829,37		

